

AREA AMBIENTE, PARCHI, RISORSE IDRICHE
E TUTELA DELLA FAUNA

SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE
PIANIFICAZIONE E GESTIONE ATTIVITA' ESTRATTIVE

ALLEGATO "B"

"PROGETTO DI AMPLIAMENTO DELLA COLTIVAZIONE MINERARIA E RECUPERO AMBIENTALE DELLA CAVA DI GNEISS IN LOCALITÀ SAN BASILIO"

COMUNE DI BUSSOLENO (TO)

**Presentato per la fase di Valutazione ex. artt. 12 e 13
Legge Regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i.**

PRESCRIZIONI PER LA COLTIVAZIONE ED IL RECUPERO AMBIENTALE

PROPONENTE: Ditta Cave San Basilio s.r.l. Bussoleno (TO)

Per quanto riguarda il progetto di realizzazione di nuova viabilità di accesso alla cava, presentato nell'ambito della Valutazione di Impatto ambientale in quanto opera connessa, si esprime parere

favorevole, ma si precisa che attualmente non può essere autorizzato in quanto, allo stato attuale, i terreni su cui insiste tale opera non sono in disponibilità della ditta istante. Si è in ogni caso valutato che il progetto è coerente e funzionale alla coltivazione della cava e risulta compatibile con l'ambiente circostante, ferme restando le prescrizioni per il recupero ambientale.

1

PRESCRIZIONI TECNICHE PER LA COLTIVAZIONE:

1.1

L'esecuzione dei lavori di coltivazione sia autorizzata nei seguenti mappali censiti al Catasto Terreni del Comune di Bussoleno, richiesti dalla Ditta istante:

Foglio n.23 (pp.cc.): 149p, 164p, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 177, 178, 179, 225p, 389.

Lo stoccaggio di terreno vegetale, sterili di cava e blocchi da telaio sia autorizzato nei seguenti mappali censiti al Catasto Terreni del Comune di Bussoleno, richiesti dalla Ditta istante:

Foglio n.23 (pp.cc.): 179p, 388p.

1.2

Durante la coltivazione siano mantenute le distanze previste dall'art. 891 del Codice Civile;

1.3

Siano posti capisaldi quotati in numero non inferiore a **6** ubicando i medesimi in posizione idonea per consentire il controllo dell'evoluzione dei lavori di scavo, entro 30 giorni dall'autorizzazione dovrà essere trasmessa al Servizio Valutazione Impatto Ambientale - Pianificazione e Gestione attività estrattive della Provincia di Torino e all'Amministrazione Comunale, planimetria con l'esatta ubicazione e le monografie di ogni caposaldo;

1.4

L'area di cava sia recintata con rete metallica di altezza non inferiore a 2 m;

1.5

Nessun lavoro di coltivazione dovrà essere eseguito a quote inferiori a **524 m s.l.m.** e a quote superiori a **580 m s.l.m.** indicate negli elaborati cartografici allegati all'istanza presentata dalla ditta;

1.6

La coltivazione sia attuata procedendo per ribassi successivi nel rispetto delle distanze di salvaguardia, della configurazione prevista al termine della coltivazione e delle fasi previste in progetto; la scoperta del terreno vegetale ed i lavori di scavo conseguenti devono procedere secondo le fasi di progetto al fine di limitare gli effetti negativi sul paesaggio e consentire un più sollecito recupero ambientale;

1.7

Sia realizzata la sistemazione della pista di arroccamento interna alla cava e siano avviate sulla stessa, non appena possibile, le operazioni di recupero ambientale, secondo quanto previsto in progetto;

1.8

La pendenza massima delle scarpate in riporto previste in progetto per il recupero ambientale non superi i 33° sessagesimali;

1.9

Il distacco dal monte della bancata avvenga prevalentemente con l' utilizzo di filo diamantato e, si ricorra all'uso di esplosivo solo se strettamente necessario, in ogni caso secondo le previsioni del progetto presentato e tenuto conto di quanto riportato al punto 1.10. La successiva suddivisione in blocchi delle bancate sia effettuata prevalentemente con l'utilizzo di filo diamantato, o laddove strettamente necessario, con utilizzo di esplosivo di tipo miccia detonante;

1.10

L'abbattimento con esplosivo sia attuato in modo da ottenere superfici regolari e mantenere la stabilità originaria del versante. Il brillamento delle mine dovrà essere preceduto da idoneo segnale acustico.

1.11

Sia eseguito in corso d'opera, almeno una volta per ciascuna fase progettuale, un monitoraggio presso i ricettori, del clima acustico derivante dall'insieme di tutte le sorgenti sonore naturali ed antropiche, in assenza ed in presenza delle lavorazioni di coltivazione. Siano presentati, all'Amministrazione Comunale e al Servizio V.I.A.- Pianificazione e gestione attività estrattive della Provincia di Torino, i risultati del suddetto monitoraggio.

1.12

I quantitativi previsti nella relazione esplosivistica (allegata alla documentazione integrativa) di miccia detonate alla pentrite e di polvere nera, paiono sovrabbondanti rispetto al volume di materiale da coltivare. Pertanto la relazione ai fini dell' autorizzazione ai sensi del D.P.R. 128/1959 dovrà essere ridimensionata e giustificata con ulteriore dettaglio in relazione alle tipologie di distacco che si intendono realizzare;

1.13

In fase di coltivazione il materiale abbattuto a monte dovrà essere trasportato con mezzi meccanici, è vietata quindi ogni operazione di gettito dai gradoni superiori al piazzale sottostante;

1.14

La ditta è tenuta ad attenersi alle disposizioni che saranno eventualmente prescritte nell'autorizzazione del **Dirigente del Settore Gestione Beni Ambientali della Regione Piemonte ai sensi del D.Lgs. 490/1999**, e nei **pareri del Servizio Difesa del Suolo della Provincia di Torino, e del Corpo Forestale dello Stato ai sensi della L.R. 45/1989**;

1.15

Sia assicurato durante, ed al termine della coltivazione, il corretto deflusso delle acque meteoriche e di lavorazione mediante apposite canalette di scolo, tubi interrati in acciaio, pozzetti e vasca di decantazione, come indicato in progetto. A monte della vasca di decantazione sia posizionato un disoleatore. Sia effettuata una manutenzione periodica della suddetta vasca di decantazione;

1.16

La coltivazione avvenga per il resto come da progetto presentato e secondo le fasi previste, ferme restando le prescrizioni contenute nel presente parere;

1.17

Si provveda ai disgaggi del fronte di cava ai sensi del D.P.R. 128/1959; qualora i disgaggi non garantiscano la sicurezza del fronte la ditta è tenuta a segnalare le condizioni di instabilità all'organo di Polizia Mineraria;

1.18

In fase di coltivazione dovranno essere adottate tutte le misure previste dalla vigente normativa in materia di abbattimento delle polveri; in particolare, il piazzale e le strade di servizio interne all'area di cava dovranno costantemente essere umidificate secondo quanto disposto dal D.P.R. 128/1959;

1.19

Sia presentato all'Amministrazione Comunale e al Servizio V.I.A.- Pianificazione e gestione attività estrattive della Provincia di Torino, entro il **31 marzo** di ogni anno, un consuntivo del materiale estratto annualmente (indicando i m³ di materiale destinato alla produzione di blocchi per telaio, di blocchi per scogliera, di pietrame e di materiale di scarto), un consuntivo delle opere di recupero ambientale attuate nell'anno precedente, la previsione degli interventi da realizzare nel corso dell'anno, una relazione sullo stato di avanzamento della coltivazione e del recupero ambientale, corredata da adeguate planimetrie, sezioni e documentazione fotografica;

1.20

Alla fine di ognuna delle fasi previste in progetto, sia presentata all'Amministrazione Comunale e al Servizio V.I.A.- Pianificazione e gestione attività estrattive della Provincia di Torino, una relazione della stabilità dei fronti di cava e delle aree soggette a recupero ambientale, a firma di un tecnico abilitato.

1.21

Per quanto riguarda la viabilità di accesso al sito di cava appare necessario apportare al progetto presentato le seguenti migliorie:

- ritombamento dei fossi e delle cunette laterali lungo tutto il tratto di SP n. 207, dall'incrocio con la strada Tignai alla SS 24. Nella copertura dovrà essere annegata una rete elettrosaldata, in modo da creare maggior resistenza alle sollecitazioni che gli autocarri produrranno al loro transito;
- aumentare il diametro dei tubi in PVC a 300 mm;
- richiesta informazioni aggiornate circa la situazione espropri riguardante l'ampliamento dell'innesto.

2

PRESCRIZIONI TECNICHE PER IL RECUPERO AMBIENTALE:

2.1

Dopo la coltivazione, nell'area adibita a piazzale venga rimesso a dimora uno strato di materiale naturale minuto, della potenza prevista in progetto e successivamente una coltre di terreno vegetale della potenza idonea, differenziata a seconda del recupero previsto localmente. Alla fine della coltivazione, o alla fine di ciascuna fase prevista in progetto, sulle pedate dei gradoni e nell'area occupata dalla pista di arroccamento (qualora non venga più utilizzata) venga messo a dimora uno strato di terreno vegetale della potenza media di 40 cm;

2.2

Il riporto di materiale minuto, citato al punto 2.1, sia effettuato esclusivamente con sterili naturali derivanti dagli sfridi della coltivazione stessa oppure da scavi per opere civili, nel rispetto della normativa vigente;

2.3

Si provveda a sistemare il fronte di cava con andamento regolare ed in condizioni di stabilità;

2.4

Siano eseguite tutte le opere di recupero ambientale, mediante impiego di tecniche di ingegneria naturalistica e di idrosemine potenziate, secondo quanto previsto nelle varie fasi di progetto, al fine di ottenere un rapido reinserimento nel contesto forestale della zona e delle aree limitrofe all' intervento. Siano utilizzate, per le opere a verde, specie arboree ed arbustive esclusivamente autoctone;

2.5

Gli interventi di recupero ambientale previsti in progetto sul pendio a monte della cappella di San Basilio siano avviati da subito, contestualmente all'inizio dei lavori di coltivazione.

2.6

Al termine della coltivazione sia eseguito il recupero ambientale del piazzale di stoccaggio degli sterili di cava e blocchi, attraverso il riporto di terreno vegetale, inerbimenti ed impianto di specie arboree ed arbustive, in conformità con il recupero dell'area di cava;

2.7

Entro 30 giorni dall'inizio della coltivazione, sia eseguito un intervento di idrosemina sui pendii a valle del piazzale di deposito degli sterili di cava e blocchi, citato al punto 1.1.

2.8

Il piazzale di cava al termine della coltivazione e del riporto di materiale, sia sistemato e perfettamente livellato con leggera pendenza (1-2%) verso monte, per evitare il dilavamento dovuto alle acque meteoriche;

2.9

La disposizione delle piante sul piazzale e sulle pedate dei gradoni dovrà essere irregolare ed a gruppi al fine di far assumere all'intervento di rimboschimento un aspetto naturaliforme;

2.10

La sistemazione della pista di arroccamento dovrà avvenire indipendentemente dalla realizzazione della nuova viabilità di accesso al sito: nel caso di realizzazione della viabilità alternativa, la pista dovrà essere completamente recuperata a verde; qualora la nuova strada non venisse realizzata, si potrà invece mantenere la pista come via di attraversamento del sito e di accesso all'edificio degli uffici, ma la stessa dovrà essere oggetto di interventi di sistemazione coerenti con la nuova funzionalità e si dovrà provvedere alla sua corretta manutenzione;

2.11

I lavori di recupero devono essere realizzati secondo le previsioni progettuali ed in stretta successione temporale con le fasi di coltivazione previste in progetto. Siano eseguiti quanto prima e contestualmente agli interventi di sistemazione e messa in sicurezza, tutti gli interventi atti ad ottenere una situazione di stabilità dell'area e ad evitare l'erosione, compresi gli interventi di piantumazione e inerbimento necessari;

2.12

Entro sei mesi dalla scadenza dell'autorizzazione dovranno essere ultimati tutti i lavori di recupero ambientale previsti e prescritti;

2.13

Al fine di ottenere un'ottimale riuscita degli interventi di recupero ambientale prescritti ai punti precedenti vengano eseguite tutte le cure colturali e le opere ausiliarie per due anni dalla scadenza dell'autorizzazione;

2.14

Qualora venga accertata la mancata od insufficiente effettuazione delle opere di recupero ambientale previste e prescritte, l'Amministrazione Comunale dovrà immediatamente avviare le procedure per la revoca dell'autorizzazione alla coltivazione e per l'escussione della cauzione;

2.15

La mancata presentazione nei termini previsti delle relazioni di aggiornamento topografico e di recupero ambientale di cui al punto **1.19** costituisce motivo di avvio della procedura di decadenza dell'autorizzazione ai sensi dell'art.17 l.r. 69/78;

2.16

In esecuzione del disposto dell'art. 7, c.3 della L.R. 69/1978 si ritiene che l'importo della cauzione o garanzia assicurativa relativa al primo quinquennio sia fissato in **162.000 EURO**, mentre l'importo della cauzione relativa al progetto di dieci anni sia fissato in **265.000 EURO**. La liberazione della garanzia avvenga secondo le condizioni precisate al punto **b2** delle prescrizioni generali;

2.17

La presente cauzione si intende sostitutiva di quella attualmente stipulata.

PRESCRIZIONI GENERALI

L'imprenditore, almeno 8 giorni prima dell'inizio dei lavori sia tenuto a presentare denuncia di esercizio all'Amministrazione Comunale in cui è ubicata la cava e alla Provincia di Torino ai sensi degli articoli 6 e 28 del D.P.R. 09.04.1959, n. 128, così come modificati dall'art. 20 commi 1, 11 e 14 del D.lgs 25.11.1996, n. 624. In allegato alla suindicata denuncia di esercizio il datore di lavoro dovrà inviare al Servizio Tutela Ambientale della Provincia di Torino il "Documento di Sicurezza e Salute" (D.S.S.) di cui all'art. 6 del D.lgs 624/1996. In caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, o comunque quando nello stesso luogo di lavoro sono presenti lavoratori di più imprese, il titolare deve provvedere a quanto disposto dall'art. 9 del citato D.lgs 624/1996 ed a predisporre un "D.S.S. coordinato" da trasmettersi anch'esso in allegato alla citata denuncia di esercizio.

La Conferenza per tutte le cave autorizzate esprime infine il seguente parere:

- a) In merito alla conduzione dei lavori di coltivazione:
- 1) il richiedente metta in atto tutti i provvedimenti necessari alla conservazione delle vie di uso pubblico esistenti, nel completo rispetto del D.P.R. 128/1959, e provveda alla delimitazione dell'intera area di cava con i cartelli ammonitori previsti dall'art. 114 del medesimo D.P.R. 128. La loro frequenza e sistemazione siano tali da evidenziare chiaramente l'approssimarsi dell'area di cava da qualunque lato;
 - 2) siano fatti salvi gli interventi che si rendessero necessari ai fini dell'applicazione dell'art. 23 L.R. 69/1978 in materia di polizia mineraria e i diritti dei terzi nei termini esplicitamente richiamati dal Codice Civile;

- 3) in relazione alle immissioni di rumore nell'ambiente, dovute agli impianti fissi e mobili ed agli automezzi operanti in cava, la ditta esercente è tenuta al rispetto dei limiti del livello sonoro equivalente (Leq) fissati dal D.P.C.M. 01.03.1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" ed a quelli prescritti a seguito della zonizzazione del territorio comunale; la ditta è inoltre tenuta al rispetto del Decreto Legislativo 15.08.1991 n. 277 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici fisici e biologici durante il lavoro.
- b)** In merito al disposto di cui al co. III art. 7 L.R. 69/1978:
- 1) nei casi esplicitamente e singolarmente richiamati nel verbale si ravvisa l'opportunità che la scadenza della garanzia assicurativa o fidejussoria sia stabilita con data di un anno posteriore alla scadenza dell'autorizzazione onde consentire all'Amministrazione Comunale la verifica dell'esito favorevole delle opere di rinverdimento e/o reimpianto;
 - 2) negli altri casi ugualmente richiamati nei singoli pareri si ravvisa l'opportunità che la liberazione della garanzia fidejussoria o assicurativa sia stabilita con data di due anni posteriore alla scadenza dell'autorizzazione onde consentire all'Amministrazione Comunale la verifica dell'esito favorevole delle opere di rinverdimento e/o reimpianto.
- c)** Si fa presente che l'autorizzazione di cava, ai sensi dell'art. 3 L.R. 69/1978, costituisce atto di avvio del procedimento di variante dello strumento urbanistico vigente.
Le Amministrazioni Comunali in fase di nuova stesura del P.R.G. dovranno provvedere a inserire le aree estrattive nello strumento urbanistico.